



CITTA' DI AVELLINO
ORDINANZA N. 618 del 30/12/19

Oggetto: Divieto temporaneo di utilizzo di petardi botti e artifici pirotecnici di ogni genere nel territorio comunale

IL SINDACO

Premesso

- che è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- che, puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento quando tali botti esplodono proprio a ridosso degli stessi animali;
- che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare per i motoveicoli ed autoveicoli.

Considerato

- che per "incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".

Rilevata

- altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di luoghi di culto, luoghi di cura.

Considerato, altresì,

- che l'Amministrazione comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, intende promuovere, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale.

Visti

- l'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000.

ORDINA

il divieto di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e artifici esplosivi in genere, su tutto il territorio comunale, **dalle ore 21,00 del 31 dicembre 2019 alle ore 03,00 del 1° gennaio 2020**

DISPONE CHE

- l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- le violazioni al seguente provvedimento comportino il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 legge citata;
- le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti siano perseguiti a termine di legge;
- gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica facciano osservare la presente Ordinanza;
- del presente provvedimento ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali e ai Comitati Organizzatori di feste, sfilate e veglioni, e che venga pubblicato sul sito internet comunale;

la stessa sia inviata:

- alla Prefettura
- al Comando Polizia Locale
- alla Questura
- al Comando Provinciale Carabinieri
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (dell'art.3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).



IL SINDACO

Dr. Gianluca Festa